

Clausole Integrity

1. Termini. Ai fini del presente Allegato Integrity, le Parti concordano di utilizzare le seguenti definizioni:

1.1. Per Leggi Integrity Applicabili si intendono:

- (i) *Leggi Anticorruzione*: tra cui lo U.S. Foreign Corrupt Practices Act del 1977 (e successive modifiche), lo UK Bribery Act del 2010 (e successive modifiche), qualsiasi legislazione che attui i principi della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei funzionari stranieri e qualsiasi altra legge, norma, regolamento, decreto e/o ordine governativo ufficiale applicabile in materia di anticorruzione, antiriciclaggio e lotta all'evasione fiscale nelle giurisdizioni pertinenti (collettivamente "**Leggi Anticorruzione**"); e
- (ii) *Leggi e regolamenti in materia di sanzioni e controllo degli scambi commerciali*: qualsiasi legge, regolamento o decisione amministrativa o regolatoria o linee guida applicabili che sanzionino, vietino o limitino determinate attività tra cui, a titolo esemplificativo, (i) l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il trasferimento o il transito di beni, servizi, tecnologia o software; (ii) il finanziamento di, gli investimenti in, o le transazioni dirette o indirette o i rapporti con determinati paesi, territori, regioni, governi, progetti, o persone o entità specificamente designate, compresi eventuali futuri emendamenti a tali disposizioni; o (iii) qualsiasi altra legge, regolamento, decisione amministrativa o regolatoria, o linea guida adottata, mantenuta o applicata da qualsiasi amministrazione competente per le sanzioni alla data del presente Accordo o successivamente (collettivamente, "**Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali**"); e
- (iii) *Leggi e normative internazionali sui diritti umani e sulla lotta alla schiavitù moderna*: tra cui la Dichiarazione universale dei diritti umani, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, le Convenzioni fondamentali dell'ILO sugli standard di lavoro, il Modern Slavery Act del Regno Unito e altre leggi e regolamenti simili sui diritti umani, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli sulla lotta alla tratta di esseri umani, sulla lotta alla schiavitù moderna, sulla lotta al lavoro forzato e sulla lotta al lavoro minorile (collettivamente, "**Leggi sui Diritti Umani**").

1.2. Autorità Sanzionatoria: qualsiasi organismo governativo o normativo, ente, autorità, istituzione, agenzia o tribunale che promulghi o applichi Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali e che abbia giurisdizione sul Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo, i suddetti enti governativi e normativi di (i) Nazioni Unite, (ii) Stati Uniti d'America (inclusi l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), (iii) Unione Europea o (iv) Svizzera.

1.3. Soggetto Sottoposto a Restrizioni: qualsiasi entità o persona inclusa in un elenco (compresi gli elenchi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea) di soggetti mirati, bloccati o soggetti al congelamento dei beni o ad altre restrizioni introdotte ai sensi di qualsiasi legge sul controllo del commercio (e include qualsiasi entità che sia direttamente o indirettamente posseduta per il cinquanta (50) per cento o più, in aggregato o individualmente, o altrimenti controllata da qualsiasi Soggetto Sottoposto a Restrizione).

2. Obbligazioni delle Parti. Le Parti dichiarano, garantiscono e accettano di essere a conoscenza e di rispettare tutte le Leggi Integrity Applicabili in relazione al presente Contratto. Entrambe le Parti si impegnano inoltre a garantire che i rispettivi dipendenti, funzionari, direttori e qualsiasi affiliato o terza parte impegnata in qualsiasi modo in relazione al Contratto si impegnino a rispettare tutte le Leggi Integrity Applicabili e i requisiti stabiliti nel presente Allegato Integrity in relazione al presente Contratto. Entrambe le Parti confermano di non aver violato, di non violare e di non indurre l'altra Parte a violare alcuna Legge Integrity Applicabile in relazione al

presente Contratto. È intenzione delle Parti che non vengano effettuati pagamenti o trasferimenti di valore che abbiano lo scopo o l'effetto di corruzione, accettazione o acquiescenza rispetto a estorsioni, tangenti o altri mezzi illegali o impropri per qualsiasi affare. Inoltre, a scanso di equivoci, nessuna disposizione del presente Allegato Integrity o del presente Contratto dovrà essere interpretata o applicata in modo tale da richiedere a una delle parti di compiere o astenersi dal compiere un atto che costituirebbe una violazione o una perdita di benefici economici ai sensi delle Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali.

3. Obbligazioni del Channel Partner. Il Channel Partner dichiara, garantisce e accetta che:

3.1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente Contratto, nessun importo comunque pagabile al Channel Partner ai sensi del presente Contratto sarà dovuto e pagabile se e nella misura in cui tale importo sia vietato, limitato o ridotto ai sensi delle Leggi Integrity Applicabili.

3.2. Il Channel Partner ha esaminato e comprende il Codice di Condotta ABB (disponibile online presso ABB Code of Conduct — ABB Group (global.abb) e altre rilevanti procedure ABB in tema di condotta etica che possono essere rese disponibili di volta in volta al Channel Partner da parte di ABB.

3.3. Il Channel Partner riconosce che sarà soggetto ai processi di due diligence e di monitoraggio della compliance di ABB. Il Channel Partner dovrà informare tempestivamente ABB di qualsiasi modifica sostanziale rispetto alle informazioni precedentemente fornite in relazione ai processi di due diligence di ABB e dovrà fornire ad ABB, su richiesta della stessa, qualsiasi informazione aggiuntiva o certificazione di compliance necessaria.

3.4. Il Channel Partner dovrà, su ragionevole richiesta di ABB, mettere a disposizione i propri dipendenti, funzionari, direttori, affiliati o terze parti per la formazione approvata da ABB in materia di etica.

3.5. Qualora, per effetto delle Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali, l'adempimento da parte di ABB di uno qualsiasi dei suoi obblighi di cui al presente documento divenga illegale o ineseguibile, ABB, non appena ragionevolmente possibile, comunicherà per iscritto al Channel Partner la sua incapacità di eseguire o rispettare tali obblighi. Una volta ricevuta tale comunicazione da parte del Channel Partner, ABB avrà il diritto, salve le disposizioni obbligatorie della Legge Applicabile, di sospendere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione interessata ai sensi del Contratto fino a quando ABB potrà legittimamente adempiere a tale obbligazione, ovvero avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto con una comunicazione per iscritto, con efficacia dalla data ivi indicata. ABB non sarà responsabile nei confronti del Channel Partner per qualsiasi costo, spesa o danno associato a tale sospensione o risoluzione del Contratto.

3.6 I beni, i servizi e/o la tecnologia di ABB possono essere soggetti a restrizioni commerciali, ivi compresi i controlli sul duplice uso (dual-use) e altri controlli in materia commerciale. Nella misura applicabile, il Channel Partner sarà responsabile, a proprie spese, del rispetto di tutte le Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali e dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni doganali all'importazione. Ogniqualvolta il Channel Partner sia l'esportatore (anche in caso di esportazione di beni, servizi, tecnologia e presunte esportazioni di tecnologia), salvo diverso accordo, il Channel Partner dovrà ottenere a proprie spese tutte le licenze di esportazione e qualsiasi altro nulla osta o autorizzazione che siano richiesti dalle Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali. I prodotti, i servizi e/o la tecnologia che provengono dagli Stati Uniti sono soggetti alla U.S. Export Administration Regulations ("EAR")¹ e non possono essere esportati, riesportati o trasferiti (all'interno del paese) senza aver ottenuto dalle autorità statunitensi

¹ Vedi [EAR Part 734.3](#) per la definizione di "Elementi soggetti alle EAR."

competenti le necessarie licenze/autorizzazioni valide. Il Channel Partner deve fornire ad ABB una comunicazione scritta di tali licenze, nulla osta o autorizzazioni e di ogni condizione applicabile.

3.7. Il Channel Partner non dovrà sollecitare affari da, né cercare direttamente o indirettamente di vendere, esportare, riesportare, rilasciare, trasmettere o trasferire in altro modo beni, materiali, parti, attrezzature, servizi, tecnologia, dati tecnici o software forniti ai sensi del presente Contratto a, o a beneficio di, qualsiasi Soggetto Sottoposto a Restrizioni o parti che operano, o il cui utilizzo finale avverrà in una giurisdizione/regione vietata da ABB, tra cui Bielorussia, Crimea, Cuba, Iran, Corea del Nord, Russia, Siria, nonché le regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia dell'Ucraina (tale elenco può essere modificato da ABB in qualsiasi momento). Il Channel Partner dovrà notificare immediatamente ad ABB qualora esso stesso o uno dei suoi dipendenti, funzionari, direttori, affiliati, terze parti comunque impegnati in relazione al Contratto e/o uno qualsiasi dei suoi clienti o utenti finali diventi un Soggetto Sottoposto a Restrizioni.

3.8 Il Channel Partner dichiara e garantisce che, senza il preventivo consenso scritto di ABB, i Prodotti e/o i Servizi non saranno installati, utilizzati o applicati, in o in connessione con: (i) la progettazione, la produzione, l'uso o l'immagazzinamento di armi chimiche, biologiche o nucleari o i loro sistemi di consegna, (ii) qualsiasi applicazione militare o (iii) il funzionamento di qualsiasi impianto nucleare, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, centrali elettriche nucleari, impianti di produzione di combustibile nucleare, impianti di arricchimento dell'uranio, depositi di combustibile nucleare esaurito e reattori di ricerca.

3.9 A scanso di equivoci, nessuna disposizione del presente Contratto potrà essere interpretata o applicata in modo da richiedere a una parte di compiere, o astenersi dal compiere, un atto che costituirebbe una violazione o una perdita di benefici economici ai sensi delle Leggi sul Controllo degli Scambi Commerciali applicabili.

3.10 Il Channel Partner è informato - e a sua volta informerà i propri dipendenti, funzionari, direttori e qualsiasi entità affiliata o terza parte impegnata in relazione al Contratto - che ABB ha istituito i seguenti canali di segnalazione, tramite i quali è possibile comunicare, anche in forma anonima, qualsiasi violazione sospetta o effettiva delle Leggi Integrity Applicabili, del Codice di Condotta ABB e di analoghe previsioni:

Tel.: +41 43 317 3367

Web portal: www.abb.com/integrity

E-mail: ethics.contact@ch.abb.com

Indirizzo: ABB Ltd, Legal & Integrity, Affolternstrasse 44, 8050 Zürich, Switzerland

3.11 Il Channel Partner dovrà immediatamente notificare per iscritto ad ABB qualsiasi violazione, attuale o potenziale, degli obblighi previsti dalle Leggi Integrity Applicabili, dal Codice di Condotta ABB o dal presente Allegato Integrity da parte del Channel Partner, dei suoi soggetti affiliati o di qualsiasi terza parte coinvolta dal Channel Partner in relazione al Contratto. Nel caso di tale notifica o nel caso in cui ABB abbia altrimenti motivo di ritenere che si sia verificata una violazione attuale o potenziale, il Channel Partner metterà a disposizione i suoi registri, i suoi dipendenti, i suoi funzionari, i suoi direttori e qualsiasi soggetto affiliato o terza parte coinvolta in relazione al Contratto per qualsiasi audit, indagine o investigazione che ABB ritenga necessaria e in linea con la clausola 13.1 del Contratto. Nel corso di tali verifiche, indagini o investigazioni, ABB potrà sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni fino a quando non abbia ricevuto la conferma, a suo giudizio soddisfacente, che non si è verificata o si verificherà alcuna violazione. ABB non sarà responsabile nei confronti del Channel Partner per qualsiasi reclamo, perdita o



danno connesso alla sua decisione di sospendere o risolvere l'esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi della presente clausola.

3.12 Nonostante quanto precede o qualsiasi altra disposizione del Contratto, in caso di violazione effettiva o imminente delle Leggi Integrity Applicabili o di violazione sostanziale degli obblighi previsti dal Codice di Condotta ABB o dal presente Allegato Integrity, ABB avrà il diritto, fatte salve le disposizioni obbligatorie della Legge Applicabile, di risolvere unilateralmente il Contratto con effetto immediato.

Qualsiasi richiesta di pagamento da parte del Channel Partner sarà automaticamente risolta e annullata e qualsiasi pagamento in precedenza effettuato sarà immediatamente rimborsato ad ABB nella misura consentita dalle Leggi Integrity Applicabili. Tale risoluzione non pregiudica tutti i diritti di rivalsa che ABB potrebbe esercitare e ABB non sarà responsabile nei confronti del Channel Partner per qualsiasi reclamo, perdita o danno di qualsiasi tipo connesso alla sua decisione di risolvere l'esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi della presente previsione. Il Channel Partner dovrà inoltre indennizzare ABB per tutte le responsabilità, i danni, i costi o le spese sostenute a seguito di tali violazioni, inadempimenti e/o della risoluzione del Contratto. ABB avrà facoltà di denunciare tale violazione alle autorità competenti, come previsto dalle Leggi Integrity Applicabili.

[Firma di ABB]

Data: _____
Firma: _____
Nome: _____
Titolo: _____

Data: _____
Firma: _____
Nome: _____
Titolo: _____

[Firma del Channel Partner]

Data: _____
Firma: _____
Nome: _____
Titolo: _____

Data: _____
Firma: _____
Name: _____
Titolo: _____